



LOCONTE&PARTNERS

MISURE FISCALI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19: CALCOLO DELL'ACCONTO D'IMPOSTA PER L'ANNO 2020

23 Aprile 2020

Al fine di agevolare i contribuenti che, presumibilmente, registreranno una riduzione dell'imponibile fiscale nell'anno 2020, il D.L. 8 aprile 2020 n. 23, c.d. "Decreto liquidità" esclude l'applicazione di sanzioni in caso di omesso o carente versamento dell'acconto d'imposta calcolato secondo il metodo previsionale

Loconte&Partners
BARI - LONDRA - MILANO
NEW YORK - ROMA
PADOVA - REGGIO CALABRIA

Misure fiscali connesse all'emergenza da COVID-19: calcolo dell'acconto d'imposta per l'anno 2020

Entro il 30 giugno prossimo i soggetti Ires ed Irpef sono chiamati al calcolo dell'acconto delle imposte sui redditi per l'anno 2020 e al versamento della prima rata. Al fine di agevolare i contribuenti che, verosimilmente, ipotizzano un calo del fatturato per l'anno in corso, il Decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) ha escluso l'applicazione di sanzioni ed interessi nel caso in cui l'acconto versato, calcolato secondo il metodo previsionale, non si discosta – nel massimo - dal 20% rispetto a quanto dovuto sulla base della dichiarazione per l'anno 2020.

Il calcolo degli acconti: metodo previsionale e metodo storico

Il pagamento delle imposte sui redditi avviene ordinariamente, con il versamento di somme a titolo d'acconto, corrisposte in corso d'anno, e a titolo di saldo, corrisposte nell'anno in cui la dichiarazione deve essere presentata.

Gli acconti d'imposta possono essere determinati sulla base di due distinti metodi:

- il **metodo storico**: il calcolo viene effettuato sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente (2019), al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi;
- il **metodo previsionale**: il calcolo viene effettuato sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso (2020), considerando, quindi, i redditi che il contribuente immagina di realizzare nonché gli oneri deducibili/detraibili che presumibilmente saranno sostenuti e i crediti d'imposta spettanti.

L'acconto calcolato secondo il metodo storico è quindi pari al 100% dell'imposta dovuta per l'anno precedente, mentre quello calcolato con il metodo previsionale comporta un versamento d'imposta inferiore rispetto a quella dovuta per il periodo anteriore. Se, quest'ultimo metodo consente un versamento inferiore a quanto sarebbe dovuto sulla base del metodo storico, tuttavia espone il contribuente a rischio di sanzioni nel caso in cui, al termine dell'anno fiscale, l'imposta dovuta risulti superiore a quella calcolata secondo il metodo previsionale. L'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, prevede infatti che “Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato”. Oltre al pagamento della sanzione, il contribuente sarà anche tenuto al versamento degli interessi maturati sulla somma capitale non versata.

Indipendentemente dalla modalità di calcolo dell'acconto, nel caso in cui l'imposta dovuta è pari o superiore ad euro 257,52 il versamento avverrà in due rate, la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 30 novembre.

Ordinariamente, la rata di giugno è pari al 40% dell'acconto complessivamente dovuto mentre il restante 60% è versato con la seconda rata. I soggetti per i quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità (c.d. "ISA") che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto ministeriale, procedono al versamento dell'acconto in due rate nella misura del 50% ciascuna.

L'agevolazione introdotta dal Decreto Liquidità

L'art. 20 del D.L. n. 23/2020 ha escluso l'applicazione della sanzione prevista, dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, in caso di omesso o insufficiente versamento degli acconti dovuti per l'anno in corso qualora l'importo versato è pari ad almeno l'80% dell'imposta che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione del periodo d'imposta in corso. In altre parole, in deroga alle disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, il calcolo degli acconti secondo il metodo previsionale non comporterà il pagamento di sanzioni ed interessi in caso di insufficiente, o omesso, versamento se lo scostamento dell'importo versato rispetto a quello che risulterà dovuto sulla base della dichiarazione dei redditi si mantiene entro il limite massimo del 20%.

La norma è chiaramente finalizzata ad agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti economici dell'epidemia Covid-19, presumono di realizzare per l'anno in corso una diminuzione dell'imponibile fiscale.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, tale misura si applica all'acconto complessivamente dovuto per l'anno 2020, quindi rileva sia rispetto alla rata in scadenza a giugno sia rispetto alla rata in scadenza a novembre.

Compatibilità dell'agevolazione con l'istituto del ravvedimento operoso

Nel caso in cui il contribuente verifichi, successivamente al pagamento dell'acconto calcolato secondo il metodo previsionale, uno scostamento significativo tra acconto dovuto e quello versato potrà sanare l'omesso o carente versamento avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso. In ogni caso, se anche a seguito del versamento effettuato con il ravvedimento operoso persiste uno scostamento non superiore al limite del 20% non troverà applicazione la previsione sanzionatoria dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

Le imposte interessate dalla previsione

Per espressa previsione, la misura introdotta dall'art. 20 del Decreto Liquidità riguarda:

- le imposte sul reddito delle persone fisiche;
- l'imposta sul reddito delle società;
- l'imposta sulle attività produttive.

Inoltre, l'ambito oggettivo della norma riguarda anche:

- l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfettari;
- la cedolare secca sul canone di locazione;
- l'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (c.d. "IVIE");
- l'imposta sul valore delle attività finanziarie (c.d. "IVAFE").

Loconte&Partners nasce dall'idea di offrire alla clientela un approccio multidisciplinare con spiccata propensione internazionale, sviluppando competenze specifiche nei settori della consulenza legale e tributaria.

Tale scelta professionale consente di stabilire e mantenere uno stretto rapporto di fiducia con il Cliente che sempre trova alle sue richieste una puntuale risposta.



LOCENTE&PARTNERS